

Il bonus 5.0 è retroattivo

Potranno beneficiare del credito d'imposta gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, mentre per la loro definitiva realizzazione il termine è stato fissato a fine 2025

Potranno beneficiare del credito d'imposta gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Per la loro definitiva realizzazione, invece, il termine fissato è per la fine del 2025, mentre l'ultimazione asseverata del programma di spesa potrà essere presentata entro il 28 febbraio 2026. A tale attestazione andrà aggiunta la certificazione dei consumi energetici e la comunicazione ex post per la determinazione del credito d'imposta prenotato.

Chiarello e Pagamici a pag. 24

Credito d'imposta anche per gli acquisti fatti da gennaio 2024. Bonus Zes fuori dal cumulo

Tempi strettissimi al bonus 5.0 Investimenti entro il 2025. Premialità sul fotovoltaico Ue

DI LUIGI CHIARELLO
E BRUNO PAGAMICI

Bonus 5.0 retroattivo. Potranno beneficiare del credito d'imposta gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Per la loro definitiva realizzazione, invece, il termine fissato è per la fine del 2025, mentre l'ultimazione asseverata del programma di spesa potrà essere presentata entro il 28 febbraio 2026.

A tale attestazione andrà aggiunta la certificazione dei consumi energetici e la comunicazione ex post per la determinazione del credito d'imposta prenotato (al momento non sono previste proroghe relativamente alle suddette scadenze).

Per quanto riguarda l'avvio dell'operatività del bonus, poi, occorrerà attendere la piattaforma a cui inviare le domande, la cui apertura avverrà presso il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e sarà possibile considerare come acconto del 20% anche gli importi versati precedentemente all'apertura del portale purché pagati nel 2024. Importante sarà tuttavia determinare il consumo iniziale dell'impresa (ex ante) dal punto di vista energetico per valutare il beneficio derivante dagli investimenti agevolati (ex post).

Ieri, in *Confindustria*, si è tenuto un seminario di alto livello sul piano *Transizione 5.0*; all'appuntamento hanno partecipato: il ministro delle imprese e del made in Italy, **Adolfo Urso**, il capo della segreteria tecnica, **Marco Calabrò**, e **Davide**

Valenzano del *Gse*. Urso ha fatto notare che il piano 5.0 italiano: «È l'unico in Europa che con voglia le transizioni digitale ed energetica in un'unica misura». Rilevando anche che l'agevolazione sarà accessibile dalle imprese: «Di ogni dimensione e di qualunque settore produttivo». E che si potranno usare: «Fino al 10% delle risorse disponibili per potenziare le competenze dei lavoratori interessati». Risorse che il capo del dicastero di via Veneto ha quantificato complessivamente in: «Quasi 13 mld di euro: 6,4 mld dalla legge di bilancio per il 2024 e 6,3 mld frutto della riprogrammazione del Pnrr».

Il decreto operativo, i cui contenuti sono stati anticipati da *ItaliaOggi* (da ultimo il 6 e il 20 luglio 2024), dovrebbe sbarcare in *Gazzetta Ufficiale* a ridosso del fine settimana. A stretto giro di posta verrà emanata la circolare applicativa. Mentre devono essere licenziati da *Enea* i registri relativi ai beni strumentali da acquisire per fruire dell'agevolazione. Andiamo con ordine.

Una delle novità della futura circolare esplicativa riguarda la previsione di una maggiorazione agevolativa riservata ai moduli fotovoltaici ad alta efficienza energetica. Si tratta di una misura tesa a contrastare la concorrenza dei prodotti fabbricati all'estero (specie in Cina). La maggiorazione dovrebbe consentire di coprire il differenziale di prezzo tra i prodotti europei e quelli extra Ue; in assenza di incentivi ad hoc, infatti,

si rischia di rendere meno appetibili le misure 5.0 concesse per gli investimenti su beni Made in Italy o Made in Europe.

Sempre a riguardo, un'ulteriore novità legata al bonus riguarderebbe gli allegati a), b) e c) alla futura circolare. I primi due allegati contengono un elenco dei macchinari, che saranno agevolati, ma solo se fabbricati in Italia o nell'Ue. Un'apertura ai beni extra Ue, invece, potrebbe esserci per i beni dell'allegato c).

Un'altra precisazione giunta ieri riguarda il credito d'imposta utilizzabile in compensazione: questa sarà possibile in un'unica soluzione entro il 2025, o, in alternativa, in cinque quote annuali a partire dal 2026.

Il cumulo degli incentivi sarà possibile con tutti gli aiuti, tranne con i bonus Zes, Zes unica per il Mezzogiorno e Zls (Zone logistiche semplificate). Anche perché, in alcune regioni si rischiava di superare il 100% del costo del bene, dunque, cancellare ogni apporto di capitale proprio.

In ogni caso, sul cumulo



degli incentivi, così come su alcune deroghe all'applicazione del principio DNSH del Pnr (*Do No Significant Harm*), sono in corso trattative su Bruxelles, quanto meno per la quota parte di risorse cofinanziate dall'Ue.

Il vincolo del risparmio energetico. L'obbligatoria riduzione dei consumi energetici conseguibili dalla struttura produttiva o dal processo interessato dagli investimenti è una precondizione per la fruizione del bonus. Essa verrà determinata confrontando le prestazioni energetiche tra le situazioni ex ante ed ex post.

Per la situazione ex ante le prestazioni energetiche saranno calcolate sulla base di misurazione o stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici, basata su dati tracciabili dei consumi relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto:

- **per le imprese attive da più di 12 mesi** le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili. Se questi non sono disponibili, vanno determinate tramite stima operata attraverso analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (schede/specifiche tecniche, modellizzazione con software, prove in situ, dati letteratura, ecc.)

- **per le imprese attive da almeno 6 mesi e non più di 12**, le prestazioni energetiche ex ante sono determinate sulla base dei dati riproporzionati sull'anno;

- **per le imprese di nuova costituzione**, le prestazioni sono determinate in base ai consumi energetici di beni similari già sul mercato.

— © Riproduzione riservata — ■